



SANI ZANGRANDO
A V V O C A T I

I diversi modelli di CER 14 Giugno 2024



Avv. Anna Castelli

a.castelli@sazalex.com



La forma giuridica della CER

- La CER è un soggetto giuridico autonomo
- giuridico dipende dalle caratteristiche concrete della CER:
 - Modalità di “gestione” degli Impianti che rilevano per la CER
 - Utilizzo dei benefici derivanti dall'autoconsumo
 - Modalità di partecipazione dell'ente locale
- Le forme attualmente più utilizzate sono associazione, fondazione di partecipazione e società cooperativa
- La scelta del tipo di soggetto



I modelli di CER

- Impianto realizzato e finanziato da socio o da un produttore terzo che lo mette a disposizione della CER

VS

- Impianto realizzato direttamente dalla CER, attraverso autofinanziamento da parte dei soci o finanziamento bancario con fondo di garanzia
- Impianto realizzato da produttore terzo



I modelli di CER

- Se l'impianto è di un soggetto terzo la CER svolge solo l'attività di gestione della condivisione dell'energia
- Nel caso in cui svolga anche attività di esercizio degli Impianti, qualora la Potenza in aggregato degli stessi superi I 200 kW, l'attività della CER è sempre attività commerciale



La forma giuridica

- Nel caso in cui la CER si limiti a gestire la condivisione dell'energia, possono essere utilizzati gli strumenti più semplici della Fondazione e della Associazione (riconosciuta o meno)
- Questi enti sono **poco adatti** alla gestione di Impianti, in quanto:
 - se gestisce impianti di potenza in aggregato **superiore a 200 kW è considerata ente commerciale**
 - **I proventi derivanti dalla vendita di energia non possono essere distribuiti agli associati**



La forma giuridica

- Nel caso in cui la CER si limiti a gestire la condivisione dell'energia, possono essere utilizzati gli strumenti più semplici della Fondazione e della Associazione (riconosciuta o meno)
- Questi enti sono **poco adatti** alla gestione di Impianti, in quanto:
 - se gestisce impianti di potenza in aggregato **superiore a 200 kW è considerata ente commerciale**
 - **I proventi derivanti dalla vendita di energia non possono essere distribuiti agli associati**



La forma giuridica

- Questo tipo di CER può essere utilizzata:
 - Per consentire ai membri prosumer che realizzino impianti in Comuni con meno di 5000 abitanti di accedere ai fondi PNRR
 - Per realizzare «CER Solidali», in cui tutto l'incentivo viene utilizzato per realizzare progetti aventi ricadute benefiche sul territorio, senza distribuzione ai membri
 - Nel caso di CER non solidali, gli impatti fiscali sono in corso di definizione con l'Agenzia delle Entrate



La forma giuridica

- Nel caso in cui la CER si limiti gestisca impianti, è opportuno utilizzare una CER che abbia forma societaria
- Questi enti sono **adatti** alla gestione di Impianti, in quanto:
 - Tutta l'attività **è considerata ente commerciale**
 - **I proventi derivanti dalla vendita di energia** possono essere distribuiti ai membri
 - È possibile svolgere altri scambi mutualistici con i soci



La forma giuridica

- Nel caso in cui la CER si limiti gestisca impianti, è opportuno utilizzare una CER che abbia forma societaria
- Questi enti sono **adatti** alla gestione di Impianti, in quanto:
 - Tutta l'attività **è considerata ente commerciale**
 - **I proventi derivanti dalla vendita di energia** possono essere distribuiti ai membri
 - È possibile svolgere altri scambi mutualistici con i soci



Il vincolo del 55 % e i suoi impatti

- I ricavi derivanti dall'incentivo potranno essere liberamente utilizzati sino a che l'energia oggetto di autoconsumo non ecceda il 55 % dell'energia prodotta e immessa. Quando questo limite è superato i ricavi da incentivi potranno essere destinati solo a soggetti diversi dalle imprese o a finalità sociali sul territorio.
- La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.
- Lo Statuto della configurazione giuridica dovrà riflettere necessariamente questa previsione



La restituzione ai membri

- Con la disciplina a regime sono stati avanzati dubbi in merito alla possibilità di restituire gli incentivi ai membri
- Nella disciplina transitoria l'AdE aveva confermato che la restituzione avveniva nell'ambito di un mandato e quindi non costituiva distribuzione di utili
- Anche nel caso in cui la posizione non dovesse venire confermata, si possono utilizzare altri strumenti
- Può essere valutata la destinazione "solidale"



Pro e contro

Cer non produttore

- Ha tendenzialmente dei costi minori in quanto l'attività che svolge è limitata alla gestione dei dati di produzione e di consumo (dipende però dal tipo di struttura)
- È particolarmente idonea per integrare un servizio ai cittadini per la diffusione di impianti
- È particolarmente idonea per realizzare CER Solidali
- Il tipo di attività che svolge è limitata (soprattutto se si tratta di un ente del terzo settore)

Cer Produttore

- Svolge attività ulteriore rispetto alla gestione dell'energia – svolge attività di produzione e possono essere realizzati anche servizi ulteriori
- Ha una struttura più complessa per il tipo di attività che svolge e quindi tendenzialmente anche costi superiori
- Si tratta di CER diverse dalle CER solidali in quanto destinate anche alla distribuzione ai soci, ma una parte può (o deve) essere comunque destinata a progetti sul territorio



Il regime fiscale

- il TUIR suddivide i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES aliquota 24%) come segue:
 - a. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative residenti nel territorio dello Stato (**sempre considerati soggetti commerciali**);
 - b. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che **hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali)**;
 - c. gli enti pubblici e privati diversi dalle società che **non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (**enti non commerciali**).



Il regime fiscale

- Per gli **enti commerciali**, tutti i redditi sono redditi d'impresa
- Per gli **enti non commerciali** sono tassabili soltanto i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.
- Le **società cooperative** sono **enti commerciali**
- Sia le **associazioni non ETS** sia le **fondazioni di partecipazione** rientrano potenzialmente ai fini fiscali fra gli **enti non commerciali**, sulla base dell'oggetto sociale e delle altre previsioni pattuite statutariamente. Il confine è tracciato dalla natura, commerciale o meno, dell'attività svolta in via esclusiva o principale.



Il regime fiscale

- La **gestione di un impianto di potenza superiore a 200 kW** attualmente ha natura commerciale e, pertanto, in entrambi i casi (sia fondazione che associazione non ETS) le attività svolte verrebbero tassate come **reddito di impresa**.
- In entrambi i casi, lo svolgimento in via prevalente di **attività di natura commerciale** comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale e di conseguenza la tassazione come reddito di impresa di tutta l'attività svolta (con i relativi risvolti anche ai fini IVA).
- Se l'ente è un ente non commerciale, in termini generali le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Inoltre, per gli enti di tipo associativo sono previste particolari agevolazioni (tipicamente la non commercialità delle attività effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti art. TUIR, purchè siano rispettate determinate condizioni).



Il regime fiscale

Imposta sui redditi:

- Secondo la risposta data al GSE dall'AdE, l'imposta sui redditi si applica:
 - Su **tutte le componenti** per le comunità in forma commerciale,
 - Per le comunità in forma di enti non commerciali:
 - non ha rilevanza reddituale né l'**incentivo**, né la **restituzione** delle componenti tariffarie,
 - il ricavo da vendita di **energia** sembra debba configurarsi come reddito diverso
- In un recente interpello l'AdE ha stabilito che la restituzione dell'incentivo e delle componenti tariffarie è fiscalmente neutra perché effettuata nell'ambito del mandato. È stato sancito per ETS, ma dovrebbe valere per tutte le CER, in quanto operanti in forza del mandato
- Se le CER gestiscono impianti di potenza anche cumulata superiore a 200 kW, si qualificano come enti commerciali a prescindere dalla forma giuridica (e quindi i redditi sono soggetti IRES) ma l'incentivo e le componenti dovrebbero essere fiscalmente neutri
- La messa a disposizione dell'impianto viene remunerata come corrispettivo di un servizio

Contatti

Avv. Anna Castelli

Telefono

Fisso: 02 45900100

Mobile: +39 3775560095

Corso Venezia 16

20121 Milano

Via Boezio 4/C

00187 Roma

Mail

a.castelli@sazalex.com